

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
**E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**  
Direzione generale della motorizzazione  
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 1823/M360

Roma, 14 maggio 2002

**OGGETTO: Applicazione di tende parasole per autocaravan.**

Diversi Uffici Provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad un'altezza da terra superiore a 2,00 m.

In merito si osserva quanto segue.

L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con decreto ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CEE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore, che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterna dei veicoli al di sopra di 2,00 m di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 del Codice della strada, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo.

Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giorgio Berruti